

CAMERA DEI DEPUTATI N. 46

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI GERARDO, ZANIBELLI, BUZZI, BORGHI, COLOMBO VITTORINO, BIANCHI FORTUNATO, CARRA, TITOMANLIO VITTORIA, QUINTIERI, VERONESI, RAMPA, BORRA, DE CAPUA, DONAT-CATTIN, MARTINI MARIA ELETTA, BUTTÈ, BIASUTTI, ARMATO, TOROS, SCALIA, SINESIO, ALBA, REALE GIUSEPPE, CENGARLE, SABATINI, MAROTTA VINCENZO, DARIDA, CAIAZZA, LEONE RAFFAELE, BIAGIONI, PATRINI, CASTELLUCCI, PISTELLI, CANESTRARI, LUCCHESI, VALIANTE, SIMONACCI, CAVALLARI, GERBINO, GITTI, COLLESELLI, MENGOZZI

Presentata il 28 maggio 1963

Corresponsione di una rendita di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani dei lavoratori titolari di rendita di infortunio sul lavoro o malattia professionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'emanazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali, la nostra legislazione sociale ha compiuto, in questo delicato e importante settore, un notevole passo in avanti verso la tanto auspicata attuazione anche in Italia di un ben inteso sistema di sicurezza sociale.

Ovviamente — ed è emerso dalla discussione del citato provvedimento e dalle relazioni conclusive — alcuni problemi, in una materia di così vasta portata, sono rimasti insoluti, in attesa di ulteriore esame. Governo e Parlamento, all'unisono, hanno fatto questa constatazione, dichiarandosi nello stesso tempo pronti e disposti a colmare quelle lacune che presenteranno carattere di evidente urgenza.

Tra i problemi insoluti, uno ve n'è che richiede la nostra sollecita attenzione: quello relativo alla drammatica situazione in cui vengono a trovarsi i superstiti dei titolari di rendita, allorché sopravvenga la morte di questi ultimi per cause indipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Non occorre soffermarsi sul lato umano della questione, tant'è facilmente avvertibile! La compagna del lavoratore infortunato (in specie quella del lavoratore più gravemente colpito) è anch'essa protagonista dell'evento dannoso e subisce, insieme ai figli, le dure conseguenze dello squilibrio morale e materiale prodottosi nel nucleo familiare. Venendo a morte il congiunto cessa automaticamente la rendita, le quote integrative, l'assistenza, e — per la maggior parte dei casi — qualsiasi mezzo di sostentamento poiché non è raro il caso che il lavoratore, a seguito dell'infortunio, si sia visto precludere anche la possibilità di maturare il diritto alla pensione dell'I.N.P.S.

Ma a sostegno dell'istituto della reversibilità delle rendite vi sono ben altri motivi di giustizia sociale ai quali mi si permetterà di accennare brevemente.

Anzitutto, mi riferirò ai precedenti legislativi, in Italia e all'estero.

Il principio della reversibilità è applicato alle pensioni della previdenza sociale fin dal gennaio del 1945. Viene corrisposto il 50 per cento dell'intero ammontare della pensione

alla vedova e il 20 per cento o il 30 per cento a ciascun figlio a seconda se esiste o meno il diritto a pensione per la vedova.

È del pari reversibile la pensione di guerra. Qui l'analogia con le rendite per infortunio è ancor più evidente, e quindi più evidente è la lacuna nella legislazione infortunistica.

Infatti, le pensioni di guerra per le vedove e per gli orfani sono corrisposte, in quota parte, sia che la morte sia stata provocata dall'evento bellico, sia che la morte sopraggiunga - essendo il capo-famiglia già titolare di pensione - per cause indipendenti da quelle che provocarono l'invalidità.

La relazione che precede e illustra la legge 4 aprile 1952, n. 218, definisce la pensione di reversibilità: come « una prestazione destinata a completare il sistema previdenziale a tutela del rischio più grave che incombe sulle famiglie dei lavoratori, e cioè la morte, che, troncando l'attività produttiva (nonché, si può aggiungere, i cespiti di entrata) del capo-famiglia, ne pone in gravi difficoltà di vita i membri che più hanno bisogno di tutela e di assistenza ».

Se questa tesi è valsa per le pensioni della previdenza sociale e per le pensioni di guerra, non vedo perché non sia applicabile alle rendite per infortunio e malattia professionale.

È vero che elemento determinante a favore della reversibilità è lo stato di bisogno, elemento che sembra non adattarsi ai principi che informano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ma è anche vero che anche per gli infortuni siamo sempre in tema di assicurazioni sociali e perciò non avulse dal criterio del bisogno. Prova ne siano le rivalutazioni delle rendite pregresse, la istituzione di assegni speciali per i già liquidati in capitale, le varie forme di prestazioni assistenziali, ecc., tutte premesse, anche nel settore infortunistico, ad un estendersi del concetto di sicurezza sociale.

Comunque, è da ritenersi che la reversibilità della rendita trovi il suo fondamento anche in un doveroso atto risarcitivo verso la vedova e gli orfani quali componenti il nucleo familiare e quindi parti in causa insieme al capo-famiglia al momento della crea-

zione del rapporto di lavoro, momento che coincide anche con la nascita di un diritto alla rendita e alle quote integrative in caso d'infortunio.

A questi motivi a mio avviso già degni di concreta considerazione, se ne aggiungono altri d'ordine generale.

La Raccomandazione del B.I.T. adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sessione tenutasi a Filadelfia nell'aprile 1944 faceva voti perché i Paesi aderenti istituissero, tra le provvidenze a favore dei soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, anche la reversibilità della rendita in caso di morte del titolare per cause indipendenti dal lavoro.

Uguali suggerimenti e stimoli nei riguardi della reversibilità delle rendite si possono trovare nella Mozione 14 approvata dalla Commissione D'Aragona sulla riforma della previdenza sociale.

Si aggiunga, infine, che anche le legislazioni straniere si vanno orientando per la risoluzione di questo problema. Cito l'esempio della Germania Occidentale che già da tempo tutela questa eventualità e che proprio in questi giorni ha varato una nuova legge sugli infortuni e le malattie professionali che *migliora notevolmente il trattamento per la vedova, in caso di morte del titolare di rendita per cause indipendenti dall'infortunio*. Infatti, il 1° comma dell'articolo 598 è stato modificato portando dai due quinti ai sei decimi la quota di rendita di reversibilità.

Per tutti questi motivi, nei quali si fondono elementi umani e giuridici, propongo di inserire un comma aggiuntivo all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che stabilisca il diritto alla rendita di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti in caso di morte del titolare di rendita o di assegno continuativo per cause non dipendenti dall'infortunio.

Le stesse norme del citato articolo 27 regolano anche il trattamento dei superstiti degli assicurati del settore agricolo (vedi articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64).

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, sono inseriti, prima dell'ultimo comma, i seguenti commi:

« Nel caso di morte del titolare di rendita e di assegno continuativo, per cause non dipendenti dall'infortunio, la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e i figli superstiti che al momento della morte dell'assicurato non abbiano superato l'età di 18 anni ovvero siano riconosciuti inabili al lavoro, hanno diritto alla reversibilità di una parte della rendita o dell'assegno di cui godeva o a cui aveva diritto l'assicurato.

Tale rendita è stabilita nelle seguenti aliquote della rendita o dell'assegno già liquidato all'assicurato:

1°) il cinquanta per cento al coniuge, finché non sopravvenga un nuovo matrimonio;

2°) il venti per cento a ciascun figlio se ha diritto a rendita di reversibilità anche il coniuge; oppure il trenta per cento se hanno diritto a rendita di reversibilità soltanto i figli.

La rendita di reversibilità ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, né inferiore alla metà né superiore all'intero ammontare della rendita calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42, o dell'assegno.

Se superstite è il marito, la rendita di reversibilità è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo ».